

ROMA



Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: "CENTRI ESTIVI PER MINORI E GIOVANI ADULTI CON DISABILITA', ANNO 2018"

IMPORTO: € 730,12 pro capite al netto dell'I.V.A. oneri della sicurezza pari a zero.

n. gara 7021357

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luca Di Maio

IL DIRETTORE

Luca Di Maio

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto "Centri estivi per minori e giovani adulti con disabilità, anno 2018" finalizzato a:

- Creare punti di aggregazione tra i ragazzi, attraverso iniziative tese al benessere psicofisico e relazionale del bambino e dell'adolescente con problemi di disabilità.
- Dare sollievo e sostegno alle famiglie nel periodo di chiusura delle scuole.
- Far vivere ai ragazzi momenti sereni e stimolanti, accrescere il senso di sicurezza attraverso il confronto con gli altri. Farli sentire parte di un gruppo in cui riconoscersi consolidare amicizie con i compagni di gioco.
- Favorire attività che rafforzino l'autostima dei ragazzi.

Il servizio è destinato ai minori e giovani adulti con disabilità residenti nel territorio Municipale da 5 a 20 anni che non abbiano ancora concluso il percorso scolastico nella Scuola secondaria di secondo grado.

Il presente contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d'ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati. Il presente appalto è regolato inoltre da:

la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;

il D. Lgs. n. 50/2016 (d'ora innanzi: Codice);

il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento);

il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";

la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;

il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";

il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. – Prefetture - U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa";

Il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 "secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione,

previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90".

il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;

il "Protocollo di integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato dal P.T.P.C.T. 2018/2019/2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31/01/2018;

il "Protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'A.N.A.C. in data 20/07/2017;

il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; la Legge 328/2000;

il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; l'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

Art. 2

DURATA DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il presente contratto decorrerà dal 18/06/2018 e comunque dalla data di affidamento del servizio fino al 10/08/2018. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.

L'organismo affidatario eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto secondo le seguenti modalità:

ORARI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO:

Il Servizio dovrà essere organizzato in turni di due settimane consecutive, ossia 10 giorni consecutivi (escluso sabato e domenica) dalle ore 8:30 alle ore 16:00, sulla base del numero di richieste pervenute dai cittadini interessati e secondo la scelta da questi espressa.

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto secondo le nuove e diverse modalità proposte dall'affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.

In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall'affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all'uopo analiticamente specificate ed articolate.

Art. 3

CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all'Organismo affidatario per il pieno e perfetto

adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa per il periodo innanzi indicato ammonta ad € 730,12 pro capite al netto dell'I.V.A. per il periodo di completa frequenza al centro da parte degli utenti.

Art. 4

ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'Organismo, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto, e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

L'esecutore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo prestazionale e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'esecutore è tenuto altresì a rispettare:

- *obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni;*
- *obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e dei relativi titoli professionali;*
- *obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;*
- *obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;*
- *obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d'intesa e di integrità;*
- *obblighi assicurativi e previdenziali;*

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.

L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione di cui agli artt. 313 e 317 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Regolamento l'esecutore, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.

Art. 5

SOSPENSIONI O RIPRESE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 308 del Regolamento, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero dal R.U.P. nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Fuori dei casi sopra indicati, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del Regolamento in quanto compatibili.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, (ovvero il R.U.P.) con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività

contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione (ovvero dal R.U.P.) non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall' esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore dell'esecuzione del contratto (ovvero il R.U.P.) indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 159 del Regolamento, senza che Roma Capitale abbia disposto la ripresa dell'esecuzione, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento "a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione del contratto" perché provveda a quanto necessario alla ripresa.

Nei casi di sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le suddette ragioni che lo hanno indotto a sospendere le prestazioni contrattuali.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Roma capitale si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 159, comma 4 del Regolamento, salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Quando la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto di Roma Capitale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il D.E.C., entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare le prestazioni contrattuali nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione delle prestazioni contrattuali, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero al R.U.P., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le

prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nei termini contrattuali e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 308, comma 2 e 3 e 160, comma 4 del Regolamento le sospensioni totali o parziali delle prestazioni contrattuali disposte da Roma Capitale per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 del Regolamento sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 6

OFFERTA MIGLIORATIVE

Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri individuati negli atti di gara. Le varianti sono ammesse esclusivamente intese quali proposte migliorative.

Art. 7

TERMINI DI ESECUZIONE E PENALITA'

Termini di esecuzione

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo prestazionale.

Penali

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 298, comma 1 e 145, comma 3 del Regolamento:

- a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P (o del D.E.C. ove previsto);
- b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all'art. 14 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell'appalto;
- c) una penale in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio, anche parziale, rispetto ai termini previsti nel presente articolo;
- d) una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali incluse eventuali prestazioni migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
- e) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per

la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. (ove coincidente con il R.U.P.);

f) una penale in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;

g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all'art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;

Il Municipio si riserva di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente appalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, (*inserire la successiva indicazione solo ove il R.U.P. non coincida con il D.E.C.*) sentito il D.E.C..

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Ai sensi dell'art. 298, comma 2 del Regolamento il responsabile unico del procedimento, laddove verificati che il ritardo e/o le inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale

propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Ai sensi dell'art. 159, comma 14 del Regolamento, nel caso di risoluzione del contratto per grave ritardo ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo di dettaglio (ove previsto) ovvero al cronoprogramma a base di gara e il termine assegnato dal D.E.C. (ove previsto) o il R.U.P. per compiere le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 8

CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI A CORPO

Il presente appalto è dato a corpo. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a corpo.

Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a corpo, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del presente schema di contratto.

Art. 9

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 307, comma 1 del Regolamento, la contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l'effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell'art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii. e ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

Art. 10

VERIFICHE E CONTROLLI

Il R.U.P. o altro personale all'uopo designato, ha facoltà di effettuare, senza preavviso, ispezioni, accertamenti e verifiche sull'attività svolta nell'ambito delle prestazioni dedotte nel contratto d'appalto.

L'Organismo si impegna a fornire all'Amministrazione, in qualsiasi momento, mezzi e informazioni ritenute utili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente dedotte nel presente contratto.

Il RUP dovrà provvedere ad una valutazione mensile del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione del servizio tenendo presente tra l'altro i seguenti parametri:

- 1 - Numero reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal RUP
- 2 - Non conformità delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo prestazionale
- 3 - non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del D.E.C. ovvero del R.U.P.
- 4 - numero penali eventualmente applicate
- 5- esiti negativi dei controlli del presente articolo
- 6 - Numero delle irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108 del Codice.

Art. 11

SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

Il responsabile unico del procedimento svolge nel presente appalto anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto D.E.C..

Al R.U.P., laddove svolga anche le funzioni attribuite al D.E.C., compete, tra l'altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell'esecuzione del contratto, il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.

Competono al R.U.P. le seguenti attività:

svolge le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice; dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta le prestazioni effettuate dall'esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, [previa conferma da parte del responsabile del procedimento; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento svolge nel presente appalto anche il compito di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Verifica di conformità in corso di esecuzione

La verifica di conformità ai sensi degli artt. 313 e 317 del Regolamento è effettuata in corso di esecuzione secondo una periodicità mensile.

Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l'esecutore ed il R.U.P. e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il D.E.C. (ovvero il R.U.P) fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C..

Il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) comunica tempestivamente all'esecutore il giorno della verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

Il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

A seguito di comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni il D.E.C. (ovvero il R.U.P.) effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

(Inserire la seguente indicazione ove il R.U.P. non coincida con il D.E.C.) Il certificato di verifica di conformità laddove adottato dal D.E.C. (ovvero dall'"incaricato della verifica di conformità": inserire tale indicazione nei soli casi eccezionali previsti dall'art. 314 del Regolamento) è confermato dal R.U.P.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. (qualora non si identifichi con il R.U.P.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 12

MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 13

GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre la

garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103, comma 4 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: "Il sottoscritto Istituto(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)" come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto".

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 14

ASSICURAZIONI A CARICO DELL'ESECUTORE

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'Organismo affidatario restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

L'esecutore dell'appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare un'idonea polizza di assicurazione che copra eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di attestazione di regolare esecuzione.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

Art. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi in tutto o in parte sottratto all'ambito di applicazione oggettiva del Codice - Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] CPV 85311200-4 - compresi nell'all. IX del D. Lgs. 50/2016.

Art. 16

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 17

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA - UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 "PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE"

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale -Municipio X Direzione Socio Educativa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del subcontratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 18

PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI CUI ALLA DEL. DI GIUNTA CAPITOLINA N. 40 DEL 27 FEBBRAIO 2015 COME MODIFICATO DAL P.T.P.C.T. 2018/2019/2020 APPROVATO CON DEL. GIUNTA CAPITOLINA N. 18 DEL 31/01/2018

Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 ha approvato il "Protocollo di Integrità" modificato con il P.T.P.C.T. 2018/2019/2020 approvato con

Delibera Giunta Capitolina N. 10 del 31/01/2017.

Come accettato dall'operatore economico questi:

- 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
- 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
- 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
- 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- 1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
- 1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
- 1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori

e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del "Patto di Integrità"

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- a. *l'esclusione dalla procedura di affidamento* e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
- b. *la revoca dell'aggiudicazione*, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80 del Codice.

Efficacia del "Patto di Integrità"

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In relazione alla risoluzione del contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie e le modalità previste dall'art.108 del Codice.

Risoluzione del contratto per grave impedimento:

Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, con una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indica la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Il R.U.P. formula inoltre la contestazione degli addebiti all'organismo assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo.

Nel caso di esecuzione delle prestazioni afferenti il presente appalto ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il R.U.P. assegna all'appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni

oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il R.U.P. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo di contratto, ai sensi dell'art. 298, comma 2 del Regolamento il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art. 108 del Codice.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione contratto con preavviso di venti giorni cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Il R.U.P. con funzioni di D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal Regolamento.

In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto con le modalità indicate nell'art. 223 del Regolamento.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 303 del Regolamento l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) entro 10 giorni dalla avvenuta consegna;

b) per mancata produzione alla stazione appaltante delle polizze assicurative di cui all'art. 13 del presente schema di contratto al momento della consegna dell'appalto.

Art. 20

INTERPELLO AI SENSI DELL'ART.110 DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d'urgenza, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 108 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, o dell'art. 109 del Codice, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21

RECESSO DEL CONTRATTO

Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, la stazione appaltante una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto

salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

Art. 22

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale. Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;

organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.

L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.

Art. 23

SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore.

Art. 24

CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 14, commi 1 e 2 e nell'art. 21, comma 1 del presente schema di contratto.


"L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa".

"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di

tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.

“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico”.

Il Legale Rappresentante


Il Direttore
Luca Di Maio

